



## COMUNE DI MODENA

### N. 609/2022 Registro Deliberazioni di Giunta

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 16/11/2022

L'anno 2022 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 17:40 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale.

La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale" approvato con deliberazione di Giunta n. 117 del 29/03/2022.

Hanno partecipato alla seduta:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente in videocollegamento
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
LUCA' MORANDI ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente in videocollegamento
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

#### **OGGETTO n. 609**

**PISCINA PERGOLESÌ REVISIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 77/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INTEGRATIVO**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 810/2013 il Comune di Modena procedeva all'aggiudicazione definitiva al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Pergolesi Sport S.s.d. a r.l. con sede in Modena (Impr. Mandataria) - Arch.Claudio Grillenzoni con sede in Modena - Corsini Massimiliano con sede in Spilamberto (MO) - CSI Comitato Provinciale di Modena con sede in Modena - UISP Comitato Territoriale di Modena con sede in Modena - Unifica Soc. Coop. con sede in Bologna - Venturi Marco con sede in Spilamberto (MO), della concessione del servizio di gestione della piscina comunale Pergolesi per anni dodici, con decorrenza dal 19/09/2013;

- che con contratto stipulato il 19/09/2013, autenticato in pari data dal Segretario Comunale Dott.ssa Maria di Matteo (Rep. 84482), il Comune di Modena concedeva al raggruppamento temporaneo d'impresе di cui sopra il servizio di gestione della piscina comunale Pergolesi di Modena, con oneri di progettazione ed esecuzione di lavori a carico del concessionario per la durata di 12 (dodici) anni a decorrere dal 19 Settembre 2013 dietro corresponsione a favore del Comune di un canone annuo offerto pari ad € 135.000,00 oltre oneri IVA;

Considerato:

- che in data 30 gennaio 2020 è intervenuta la dichiarazione dell'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e, quindi, la proclamazione dello stato di emergenza da parte del Governo Italiano, a fronte della crisi pandemica da Covid 19;

- che tale situazione di emergenza ha limitato la possibilità di sfruttamento economico del suddetto impianto in quanto:

= l'utenza della Piscina Pergolesi si è ridotta notevolmente così come avvenuto per altri luoghi di aggregazione quali gli impianti sportivi;

= il Governo ha disposto la sospensione delle attività tra marzo e maggio 2020 e dalla fine di ottobre 2020 fino a maggio 2021 per le piscine scoperte, e fino a luglio 2021 per le piscine coperte;

= le "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere", adottate dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno introdotto alcune limitazioni per piscine e palestre, inclusa la prescrizione di un indice di densità di affollamento decisamente inferiore a quello risultante normalmente prima della pandemia;

- che le circostanze di cui sopra determinate dalla crisi pandemica, costituendo "variazioni non imputabili al concessionario" dei presupposti e delle condizioni dell'equilibrio economico-finanziario della concessione ed essendo caratterizzate da straordinarietà ed imprevedibilità, rilevano ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 143, commi 8 e 8-bis, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (applicabile razione temporis);

- che con il D.L. 19.5.2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto Rilancio), è stata introdotta la norma speciale di cui all'art. 216, c. 2, secondo la quale, in ragione della sospensione delle attività sportive, le parti nei rapporti di concessione di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione

dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata della concessione di gestione, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 6/07/2021 avente ad oggetto PISCINE COMUNALI - CONTRIBUTO FONDO AVANZO VINCOLATO. IMPEGNO DI SPESA con la quale, tra le altre cose, è stato deliberato un ristoro complessivo di € 165.000,00 al lordo di oneri fiscali e contributivi a favore di Pergolesi Sport SSDARL al fine di sostenere la gestione dell'impianto natatorio e assicurare l'apertura di un servizio pubblico a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid 19, ristoro liquidato a luglio 2021;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 752 del 21/12/2021 avente ad oggetto PISCINA PERGOLESI REVISIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 77/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALLA GESTIONE - PRELEVAMENTO DAL FONDO RISCHI COMPETENZA - IMPEGNO DI SPESA, con la quale:

- è stata avviato il percorso di revisione del PEF a seguito della richiesta protocollo n. 144438/2021 da parte di Pergolesi Sport SSDARL, come previsto dal sopra richiamato art. 216 del del DL n. 34 del 19.5.2020 convertito, con modifiche, nella Legge 77/2020;

- sono state approvate, in attesa di completare il suddetto percorso di revisione addivenendo ad un accordo formale di riequilibrio da recepire attraverso un contratto integrativo al contratto vigente, le seguenti misure a sostegno della gestione:

= un ristoro di 170.000,00 al lordo di oneri fiscali e contributivi, liquidato a gennaio 2022;

= uno sconto canone pari a 62.246,78 quale debito residuo del canone 2020, che si è concretizzato nell'anno 2022 con un ristoro di € 64.840,40 (€ 62.246,78 oltre ad oneri fiscali e contributivi previsti a carico di Pergolesi Sport ssd arl per € 2.593,62 a causa della ritenuta del 4%);

= uno sconto pari a 12 mensilità del canone dovuto da Pergolesi Sport per l'anno 2021 pari ad € 169.176,54 al lordo di oneri fiscali;

Vista la documentazione fornita da Pergolesi Sport SSDARL, citata nella suddetta deliberazione (protocolli n. 364108/2021 e n. 380388/2021 agli atti dell'Ufficio Sport) e ritenuta la stessa conforme a quanto previsto dalle Linee Guida sopra citate e correttamente formulata;

Vista inoltre la lettera protocollo 197080/2022 con la quale Pergolesi Sport SSDARL invia ulteriore documentazione ad integrazione di quella già inviata e formula all'Amministrazione Comunale, ai fini del riequilibrio, la seguente richiesta:

- un contributo straordinario pari ad euro 335.000,00 al netto delle ritenute (inclusivo degli acconti già erogati nel luglio 2021 e nel gennaio 2022 pari a complessivi euro 335.000);

- la proroga della durata della concessione fino al 31/08/2028;

- l'azzeramento del canone dovuto dal concessionario dall'anno solare 2020 fino al termine originario della concessione;

- la riduzione del canone annuo dovuto dal concessionario rideterminandolo in Euro 80.000,00 + iva per gli anni relativi alla proroga richiesta;

Dato atto che con lettera Prot. 237090 del 27/06/2022 l'Amministrazione Comunale conferma la propria disponibilità a completare il percorso di riequilibrio del Piano Economico Finanziario, accogliendo la richiesta di proroga della concessione fino al 31/08/2028, e comunque nel limite della proroga triennale previsto dalla disposizione normativa sopra citata, e proponendo di riequilibrare il Piano Economico finanziario come di seguito declinato:

- € 165.000,00 liquidati a Pergolesi Sport SSDARL a luglio 2021 per sostenere la gestione dell'impianto natatorio e assicurare l'apertura di un servizio pubblico a seguito dell'emergenza sanitaria a Covid 19, come da deliberazione della Giunta Comunale 345/2021;

- € 170.000,00 liquidati a Pergolesi Sport SSDARL a gennaio 2022 a titolo di contributo straordinario a parziale ristoro delle criticità determinate dalla pandemia, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 752/2021;

- € 64.840,40 quale ristoro a compensazione del debito residuo di € 62.246,78 relativo al canone 2020 (€ 62.246,78 oltre ad oneri fiscali e contributivi dovuti da Pergolesi Sport SSDARL per € 2.593,62 a causa della ritenuta del 4%), come da deliberazione della Giunta Comunale n. 752/2021, compensazione già effettuata a gennaio 2022;

- € 169.176,54 al lordo di oneri fiscali pari allo sconto di 12 mensilità del canone dovuto da Pergolesi Sport per l'anno 2021 come da deliberazione della Giunta Comunale n. 752/2021, sconto già applicato a gennaio 2022;

- un contributo da erogare a Pergolesi Sport SSDARL pari ad € 165.000,00 al lordo di oneri fiscali e contributivi;

- la proroga del termine della convenzione fino al 31/08/2028, e comunque nel limite della proroga triennale previsto dalla disposizione normativa sopra citata;

- uno sconto pari a 12 mensilità del canone dovuto da Pergolesi Sport per l'anno 2022 pari ad € 138.669,30 oltre ad IVA al 22% per un totale di € 169.176,54;

- la rideterminazione del canone annuale di gestione come di seguito indicato:

= € 60.000,00 oltre ad IVA al 22% per un totale di € 73.200,00 per le annualità fino al termine della convenzione di gestione in essere (18/09/2025);

= € 80.000,00 oltre ad IVA al 22% per un totale di € 97.600,00 per gli anni di proroga della gestione prevista nel contratto integrativo, approvato con il presente atto, dal 19/09/2025 al 31/08/2028;

- uno sconto pari a 6 mensilità del canone dovuto da Pergolesi Sport per l'anno 2023 pari ad € 30.000,00 oltre ad IVA al 22% per un totale di € 36.600,00;

Ritenuto opportuno mantenere le manutenzioni straordinarie in capo al gestore Pergolesi Sport SSDARL fino al raggiungimento del limite massimo di spesa previsto nel contratto in essere;

Vista la lettera prot. 378108/2022 con la quale Pergolesi Sport SSDARL accetta la proposta formulata dall'Amministrazione Comunale come sopra descritta e allega il Piano Economico Finanziario di Riequilibrio che recepisce la proposta come sopra descritta;

Acquisito il parere positivo della società KG Project srl, agli atti dell'Ufficio Sport prot. n. 378800/2022, ditta specializzata incaricata dall'Amministrazione Comunale per fornire un supporto al RUP nel percorso di revisione del Piano Economico Finanziario, che afferma che nel PEF di riequilibrio sono state rideterminate le condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto e pertanto la revisione consente la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico;

Vista la comunicazione prot. 384823/2022 con la quale Pergolesi Sport SSDARL, nella sua qualità di mandataria, trasmette le dichiarazioni di recesso da parte di alcuni soggetti aderenti al RTI sopra citato e firmatario del contratto in essere, e precisamente da parte di Arch. Claudio Grillenzoni, Corsini Massimiliano, UISP Comitato Territoriale di Modena, Unifica Soc. Coop. e Venturi Marco;

Ritenuto opportuno accettare le dichiarazioni di recesso sopra citate in quanto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii art. 48, comma 19, i soggetti rimanenti presentano i requisiti di qualificazione adeguati a garantire la corretta gestione dell'impianto sportivo, pertanto il raggruppamento temporaneo d'impresa si riduce ai seguenti soggetti:

- Pergolesi Sport SSDARL. con sede in Modena (Mandataria);
- CSI Comitato Provinciale di Modena con sede in Modena (Mandante);

Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema di contratto integrativo per la concessione del servizio di gestione della Piscina Pergolesi, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che recepisce le condizioni economiche sopra descritte che garantiscono il riequilibrio del Piano Economico Finanziario prevedendo, tra le altre cose, la proroga della durata della concessione fino al 31/08/2028 e al contempo disciplina ulteriormente i rapporti tra le parti introducendo nuove metodologie di monitoraggio della gestione;

Considerato che la rideterminazione dei canoni previsti a favore dell'Amministrazione Comunale fino al al 31/08/2028 e lo sconto per le annualità 2022 e 2023, secondo i criteri sopra descritti, comporteranno le seguenti entrate al capitolo 3183 "PROVENTI PER LA CONCESIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA PERGOLESI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)":

- € 0,00 per l'annualità 2022;
- € 30.000,00 + IVA 22% per un totale di € 36.600,00 per l'annualità 2023;
- € 60.000,00 + IVA 22% per un totale di € 73.200,00 per l'annualità 2024;
- € 65.945,20 + IVA 22% per un totale di € 80.453,14 per l'annualità 2025;
- € 80.000,00 + IVA 22 % per un totale di € 97.600,00 per l'annualità 2026;
- € 80.000,00 + IVA 22 % per un totale di € 97.600,00 per l'annualità 2027;

- € 53.333,33 + IVA 22 % per un totale di € 65.066,66 per l'annualità 2028;

e pertanto si determineranno le seguenti minori entrate sul medesimo capitolo 3183 "PROVENTI PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA PERGOLESI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)" del PEG triennale:

- annualità 2022: minore entrata di € 169.000,00 calcolata sulla previsione di bilancio inizialmente prevista per il 2022 per € 169.000,00 e azzerata con emendamento in sede di approvazione del Bilancio di previsione con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 3/03/2022;

- annualità 2023: minore entrata di € 132.400,00 calcolata sulla previsione di bilancio 2023;

- annualità 2024: minore entrata di € 95.800,00 calcolata sulla previsione di bilancio 2024;

Dato atto:

- che la minore entrata di € 169.000,00, calcolata come sopra descritto, relativa al canone dovuto da Pergolesi Sport SSDARL per l'anno 2022 è finanziata da entrate accertate al cap. E/966/0 "Fondo per esercizio funzioni fondamentali" annualità 2021 e confluite in avanzo di amministrazione vincolato da Legge (VDDL) derivante dal Fondo Funzioni Fondamentali, applicate al bilancio di previsione 2022 approvato con deliberazione di Consiglio n. 9 del 3/03/2022;

- che le minori entrate che si determinano al capitolo 3183 per le annualità 2023 e 2024 come sopra descritte trovano copertura nel seguente modo:

= annualità 2023 ( minore entrata complessiva di € 132.400,00):

- la minore entrata per € 64.465,56 trova copertura sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato al capitolo 20837/1;
- la minore entrata per € 47.934,44 viene compensata da minore spesa di pari importo al capitolo 15145/76 "SERVIZI GESTITI DA PRIVATI IN CONVENZIONE" del PEG triennale annualità 2023;
- la minore entrata per € 20.000,00 viene compensata da minore spesa di pari importo al capitolo 15556 "SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE" del PEG triennale annualità 2023;

= annualità 2024 (minore entrata complessiva di € 95.800,00):

- la minore entrata per € 46.645,02 trova copertura Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato al capitolo 20837/1;
- la minore entrata per € 49.154,98 viene compensata da minore spesa di pari importo al capitolo 15601/1 "CONTRIBUTI PER PROGETTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE (AUTOFINANZIATO)" del PEG triennale annualità 2024;

Considerato inoltre che la rideterminazione dei canoni come sopra descritta determinerà una minore entrata sull'annualità 2025 di € 88.500,00, della quale si terrà conto in occasione della predisposizione del bilancio 2025;

Ritenuto infine opportuno impegnare la somma di € 165.000,00 al lordo di oneri fiscali e contributivi da riconoscere a Pergolesi Sport SSDARL a seguito della revisione del Piano Economico Finanziario come sopra meglio descritto da erogare alla società sportiva a titolo di contributo;

Considerato che per rendere disponibile la somma di € 165.000,00 si rende necessario utilizzare risorse finanziate da entrate accertate al cap. E/966/0 "Fondo per esercizio funzioni fondamentali" annualità 2021 e confluite in avanzo di amministrazione vincolato da Legge (VDDL) derivante dal Fondo Funzioni Fondamentali, applicate al bilancio di previsione 2022 approvato con deliberazione di Consiglio n. 9 del 3/03/2022, sul capitolo U 15602/28 "Contributi per Iniziative e Manifestazioni Sportive e Ricreative Finanziati da Avanzo Vincolato da Legge VDDL";

Dato atto che il contributo di cui sopra non si configura come aiuto di stato per le seguenti motivazioni:

- il contributo previsto va parzialmente ad ovviare i danni arrecati da calamità naturali o eventi eccezionali e pertanto non falsa o minaccia di falsare la libera concorrenza di mercato né il soggetto destinatario può trarre profitto da detto contributo;
- il contributo previsto è ampiamente al di sotto di quanto previsto dal Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato, prorogato al 30 giugno 2022;
- secondo la Commissione Nazionale sugli aiuti di stato non si configurano come aiuti di Stato gli aiuti dati a strutture sportive e ricreative con indotto locale;

Dato atto infine:

- che ai sensi del D.Lgs. n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" (art.5.1 Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011), il Consiglio Comunale sarà informato del presente atto;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli art. 26 e 27 del Decreto legislativo n.33/2013;
- che è stato acquisito regolare DURC per Pergolesi Sport SSDARL;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura sport giovani e promozione della città dott.ssa Giulia Severi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

### D e l i b e r a

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1) di dare atto che le condizioni economiche sotto riportate, così come descritte anche in premessa, unitamente alla proroga della concessione di gestione della Piscina Comunale Pergolesi fino al 31/08/2028, garantiscono il riequilibrio del Piano Economico Finanziario della concessione affidata al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa avente come società mandataria Pergolesi Sport SSDARL, pertanto vengono recepite e approvate con il presente atto;

2) di approvare lo schema di contratto integrativo alla concessione del servizio di gestione della Piscina Comunale Pergolesi allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che prevede la proroga della durata della concessione fino al 31/08/2028, recepisce le condizioni economiche sotto riportate, così come descritte anche in premessa, e disciplina ulteriormente i rapporti tra le parti introducendo nuove metodologie di monitoraggio della gestione;

3) di dare atto che gli allegati al contratto integrativo (nuovo Piano Economico Finanziario e prospetto canoni di concessione) sono agli atti del Settore e vengono recepiti/approvati con il presente atto;

4) di accettare le dichiarazioni di recesso dal Raggruppamento Temporaneo d'Impresa sopra citato, trasmesse da Pergolesi Sport SSDARL e riferite ai seguenti soggetti: Arch. Claudio Grillenzoni - Corsini Massimiliano - UISP Comitato Territoriale di Modena - Unifica Soc. Coop. - Venturi Marco, in quanto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii art. 48, comma 19, i soggetti rimanenti presentano i requisiti di qualificazione adeguati a garantire la corretta gestione dell'impianto sportivo, pertanto il raggruppamento suddetto si riduce ai seguenti soggetti:

- Pergolesi Sport SSDARL con sede in Modena (Mandataria);

- CSI Comitato Provinciale di Modena con sede in Modena (Mandante);

5) di dare atto che il suddetto schema di contratto integrativo, oltre alla proroga del termine della convenzione fino al 31/08/2028, e comunque nel limite della proroga triennale previsto dalla disposizione normativa sopra citata; prevede:

- uno sconto pari a 12 mensilità del canone dovuto da Pergolesi Sport per l'anno 2022 pari ad € 138.669,30 oltre IVA al 22% per un totale di € 169.176,54;

- la rideterminazione del canone annuale di gestione come di seguito indicato:

- € 60.000,00 oltre ad IVA al 22% per un totale di € 73.200,00 per le annualità fino al termine della convenzione di gestione in essere (18/09/2025);



- € 80.000,00 oltre ad IVA al 22% per un totale di € 97.600,00 per gli anni di proroga della gestione prevista nel contratto integrativo, approvato con il presente atto, dal 19/09/2025 al 31/08/2028;

- uno sconto pari a 6 mensilità del canone dovuto da Pergolesi Sport per l'anno 2023 pari ad € 30.000,00 oltre ad IVA al 22% per un totale di € 36.600,00;

- di concedere un contributo pari ad € 165.000,00 al lordo di oneri fiscali e contributivi a favore di Pergolesi Sport SSDARL Via Gherbella n. 294/B, C.F. 03522560360;

6) di dare atto che le manutenzioni straordinarie restano in capo al gestore Pergolesi Sport SSDARL fino al raggiungimento del limite massimo di spesa previsto nel contratto in essere;

7) di impegnare la somma complessiva di € 165.000,00 al lordo di oneri fiscali e contributivi al capitolo 15602/28 "CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE VDDL" del PEG triennale, anno 2022, cod. fin. 28, PDC 1. 4. 4. 1. 1 (TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE) a favore di Pergolesi Sport SSDARL;

8) di dare atto inoltre:

- che la rideterminazione dei canoni previsti a favore dell'Amministrazione Comunale fino al 31/08/2028 e lo sconto sulle annualità 2022 e 2023, secondo i criteri sopra descritti, comporteranno le seguenti entrate al capitolo 3183 "PROVENTI PER LA CONCESIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA PERGOLESI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)";

= € 0,00 per l'annualità 2022;

= € 30.000,00 + IVA 22% per un totale di € 36.600,00 per l'annualità 2023;

= € 60.000,00 + IVA 22% per un totale di € 73.200,00 per l'annualità 2024;

= € 65.945,20 + IVA 22% per un totale di € 80.453,14 per l'annualità 2025;

= € 80.000,00 + IVA 22 % per un totale di € 97.600,00 per l'annualità 2026;

= € 80.000,00 + IVA 22 % per un totale di € 97.600,00 per l'annualità 2027;

= € 53.333,33 + IVA 22 % per un totale di € 65.066,66 per l'annualità 2028;

- che si determineranno pertanto le seguenti minori entrate sul medesimo capitolo 3183 "PROVENTI PER LA CONCESIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA PERGOLESI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)" del PEG triennale:

= annualità 2022: minore entrata di € 169.000,00 calcolata sulla previsione di bilancio inizialmente prevista per il 2022 per € 169.000,00 e azzerata con emendamento in sede di approvazione del Bilancio di previsione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 3/03/2022;

= annualità 2023: minore entrata di € 132.400,00 calcolata sulla previsione di bilancio 2023;

= annualità 2024: minore entrata di € 95.800,00 calcolata sulla previsione di bilancio 2024;

9) di dare atto infine:

- che per rendere disponibile la somma di € 165.000,00 si rende necessario utilizzare risorse finanziate da entrate accertate al cap. E/966/0 "Fondo per esercizio funzioni fondamentali" annualità 2021 e confluente in avanzo di amministrazione vincolato da Legge (VDDL) derivante dal Fondo Funzioni Fondamentali, applicate al bilancio di previsione 2022 approvato con deliberazione di Consiglio n. 9 del 3/03/2022, sul capitolo U 15602/28 "Contributi per Iniziative e Manifestazioni Sportive e Ricreative Finanziati da Avanzo Vincolato da Legge VDDL";

- che la minore entrata di € 169.000,00, calcolata come sopra descritto, relativa al canone dovuto da Pergolesi Sport SSDARL per l'anno 2022 è finanziata da entrate accertate al cap. E/966/0 "Fondo per esercizio funzioni fondamentali" annualità 2021 e confluente in avanzo di amministrazione vincolato da Legge (VDDL) derivante dal Fondo Funzioni Fondamentali, applicate al bilancio di previsione 2022 approvato con deliberazione di Consiglio n. 9 del 3/03/2022;

- che le minori entrate che si determinano al capitolo 3183 per le annualità 2023 e 2024 come sopra descritte trovano copertura nel seguente modo:

= annualità 2023 ( minore entrata complessiva di € 132.400,00):

- la minore entrata per € 64.465,56 trova copertura sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato al capitolo 20837/1;
- la minore entrata per € 47.934,44 viene compensata da minore spesa di pari importo al capitolo 15145/76 "SERVIZI GESTITI DA PRIVATI IN CONVENZIONE" del PEG triennale annualità 2023;
- la minore entrata per € 20.000,00 viene compensata da minore spesa di pari importo al capitolo 15556 "SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE" del PEG triennale annualità 2023;

= annualità 2024 (minore entrata complessiva di € 95.800,00):

- la minore entrata per € 46.645,02 trova copertura sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato al capitolo 20837/1;
- la minore entrata per € 49.154,98 viene compensata da minore spesa di pari importo al capitolo 15601/1 "CONTRIBUTI PER PROGETTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE (AUTOFINANZIATO)" del PEG triennale annualità 2024;

- che la rideterminazione dei canoni come sopra descritta determinerà una minore entrata sull'annualità 2025 di € 88.500,00, della quale si terrà conto in occasione della predisposizione del rispettivo bilancio di competenza;

- che le entrate relative alle annualità 2026, 2027 e 2028 saranno previste nei rispettivi bilanci di competenza;

- che la Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e promozione della città interverrà nella stipula della integrazione contrattuale;

- che in fase di sottoscrizione la Dirigente incaricata della stipula potrà apportare eventuali correzioni di errori materiali e non sostanziali eventualmente rinvenuti nel testo approvato con il presente atto;
- che per la liquidazione del contributo si procederà mediante disposizione di liquidazione;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli art. 26 e 27 del Decreto legislativo n.33/2013 come specificato in premessa;
- che ai sensi del D.Lgs n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” (art.5.1 Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), il Consiglio Comunale sarà informato del presente atto;
- che il beneficiario del contributo, per quanto di competenza, è tenuto ad adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità posti a suo carico dall'art. 1, commi 125 - 129 L. n. 124/2017;
- che con successivi atti dirigenziali si provvederà alla riduzione degli accertamenti già assunti sugli esercizi 2022, 2023, 2024 e 2025, per effetto di quanto stabilito nel presente atto.

Inoltre

#### LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di adottare i provvedimenti conseguenti;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

#### D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco  
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale  
DI MATTEO MARIA

COMUNE DI MODENA

\* \* \* \* \*

ADDENDUM

ai sensi dell'art. 216, c. 2, D.L. n. 34/2020 (conv. con L. 77/2020)

alla Convenzione in data 19 settembre 2013 relativa all'

<<AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE PERGOLESI DI  
VIA DIVISIONE ACQUI, MODENA, CON ONERI DI  
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI A CARICO  
DEL CONCESSIONARIO (CIG 50651115D2) >>

\* \* \* \* \*

Con la presente scrittura privata, da valersi tra le Parti sottoscritta ad ogni effetto di legge, autenticata nelle firme dalla dott.ssa \_\_\_\_\_, in qualità di Segretario Generale del Comune di Modena, come da nomina del Sindaco in data \_\_\_\_\_ e per il disposto dell'art. 97, del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), i signori:

1) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Comune di Modena, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore \_\_\_\_\_ del Comune di Modena, giusto Provvedimento Sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ed agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Modena

(C.F. 00221940364), ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; il Comune di Modena, nel contesto del presente atto, verrà chiamato per brevità anche il "Concedente";

2) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza della Società "Pergolesi Sport Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata", con sede in Modena (MO), Strada Gherbella n. 294/B, C.F. 03522560360, presso la quale è domiciliata e della quale è Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante; la Società "Pergolesi Sport Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata" che, nel seguito, per brevità, sarà denominata anche il "Concessionario", stipula il presente atto quale mandataria/capogruppo del RTI costituito con "CSI Comitato Provinciale di Modena" (mandante), con sede in Modena (MO), Via del Caravaggio n. 71, C.F. 94000710362, giusto mandato speciale con rappresentanza a ministero dott. Antonio Nicolini, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, in data 2.8.2013, rep. n. 20938, racc. n. 8537, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Sassuolo, in data 13.8.2013, al n. 1537 Serie 1T.

\* \* \* \* \*

Premesso quanto segue:

2

A) Previa aggiudicazione definitiva intervenuta in forza di determinazione dirigenziale n. 810/2013, con contratto in data 19 settembre 2013, è stata stipulata, fra il Concedente ed il Concessionario, la Convenzione inerente la Concessione del Servizio di Gestione della Piscina Pergolesi (in seguito, per brevità, anche CONVENZIONE);

B) In estrema sintesi, in forza della CONVENZIONE e dei documenti da essa richiamati e ad essa allegati per farne parte integrante come da suo art. 4) - segnatamente si tratta del “Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale” nonché dello “Schema di contratto” - è stato pattuito quanto segue:

- ✓ che la durata della Concessione è pari a 12 (dodici) anni *“decorrenti dalla data di trasferimento degli impianti dal gestore uscente a quello entrante, risultante da apposito verbale”* (art. 2 della CONVENZIONE ed art. 2 dello “Schema di contratto”), cosicché la scadenza naturale del rapporto è stata originariamente fissata nel giorno 18.9.2025;
- ✓ che il Concessionario è obbligato a *“corrispondere annualmente al Comune di Modena € 135.000,00 (Euro centotrentacinquemila/00), oltre ad oneri I.V.A. per 12 (dodici) anni e quindi complessivamente € 1.620.000,00 (Euro unmilione seicentoventimila/00), oltre oneri I.V.A.”* (art. 3 della CONVENZIONE);

- ✓ che il canone di concessione di cui all'alinea che precede *“verrà aggiornato automaticamente e senza richiesta scritta, in misura pari alla variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI) intercorsa nell'anno precedente”* e che lo stesso canone *“dovrà essere corrisposto in due rate di pari importo entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno di durata della concessione”* (art. 3 dello “Schema di contratto”)
- ✓ che, nell'espletamento del servizio di gestione affidato in concessione, fra le altre cose, il Concessionario è tenuto al *“pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività esercitate”*, con specifico riferimento anche a *“tutte le norme necessarie alla tutela dell'igiene e salute pubblica”* (art 5 della CONVENZIONE), fermo restando l'obbligo del Concessionario stesso di rispettare *“i necessari requisiti igienico-ambientali”*, osservando *“tutte le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva nonché tutte le disposizioni in materia che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nel periodo di validità del contratto”* (art. 19 dello “Schema di contratto”);

C) Durante il corso della gestione della Piscina Comunale Pergolesi e, precisamente, in data 30 gennaio 2020, è intervenuta la dichiarazione dell'emergenza di sanità pubblica di interesse

internazionale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e, quindi, la proclamazione dello stato di emergenza da parte del Governo Italiano, a fronte della crisi pandemica da Covid 19;

D) La suddetta crisi ha inciso sensibilmente sull'equilibrio economico-finanziario della Concessione sia in quanto l'utenza della Piscina Comunale Pergolesi ha manifestato reticenza rispetto alla frequentazione di luoghi di aggregazione quali gli impianti sportivi, sia in quanto le misure adottate dal Governo e dalle Autorità locali, allo scopo di contrastare il diffondersi della pandemia, hanno comportato l'emissione di provvedimenti atti a limitare notevolmente la possibilità di sfruttamento economico del servizio di gestione della medesima Piscina, riducendone la frequentazione nonché introducendo norme igienico-sanitaria che, viste anche le clausole contrattuali sopra richiamate, hanno comportato oneri gestionali aggiuntivi e, quindi, maggiori costi operativi a carico del Concessionario;

E) Pertanto, a partire dal momento in cui la crisi pandemica si è diffusa e a causa degli effetti della stessa, il Concessionario ha subito un ammanco di ricavi, pur dovendo sostenere i costi di gestione, sia con riferimento ai costi fissi che non è stato possibile azzerare neppure nei periodi di sospensione delle attività, sia con riferimento ai costi straordinari dovuti alla necessità di osservare le nuove norme igienico-sanitarie, rispettando le misure introdotte per limitare i contagi;



F) In particolare, il Concessionario ha subito una totale sospensione delle attività da marzo a maggio 2020 e, nuovamente, a seguito del D.P.C.M. del 24.10.2020 e delle successive proroghe, una ulteriore sospensione delle attività fino a maggio 2021, per le piscine scoperte, e fino a luglio 2021, per le piscine coperte, con conseguente azzeramento dei ricavi;

G) Nei periodi in cui tali sospensioni non hanno operato, i ricavi hanno comunque subito sensibili riduzioni anche per effetto della necessità di adeguare la gestione alle *“Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere”*, adottate dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno introdotto consistenti limitazioni per la fruibilità di piscine e palestre, inclusa la prescrizione di un indice di densità di affollamento;

H) Le circostanze di cui sopra, determinate dalla crisi pandemica, costituiscono fatti straordinari, non riconducibili al Concessionario, che incidono sull'equilibrio economico-finanziario della Concessione, ai sensi dell'art. 165, c. 6, d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché *“variazioni non imputabili al concessionario”* dei presupposti e delle condizioni dell'equilibrio economico-finanziario della Concessione che rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'art. 143, commi 8 e 8-bis, d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., applicabile *ratione temporis*, in quanto vigenti all'epoca dell'affidamento della medesima Concessione;

I) Inoltre, si riscontra che il D.L. 19.5.2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto Rilancio), ha introdotto una norma speciale all'art. 216, c. 2, secondo la quale *“In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di far fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi*

*dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto”;*

L) Anche in ragione delle disposizioni normative sopra richiamate, con lettere protocollo n. 144438/2021, protocollo n. 364108/2021 e protocollo n. 380388/2021, il Concessionario ha formulato istanza di revisione del piano economico-finanziario, attivando il confronto con il Concedente ai fini di tale revisione e fornendo la necessaria documentazione includendo, tra essa, i piani economico-finanziari di gara, di disequilibrio e con proposta di riequilibrio, conformandosi alle indicazioni di cui alle *“Linee guida per il Riequilibrio Economico Finanziario delle concessioni delle piscine e impianti sportivi”* redatte da ANCI a maggio 2021;

M) Ferma restando l'esigenza di compiere adeguate valutazioni in merito alla proposta di riequilibrio formulata dal Concessionario e considerato che gli effetti della crisi pandemica da Covid 19 si sono

protratti per lungo tempo con forte incidenza sugli equilibri economico-finanziari della Concessione al punto di porre a rischio la continuità del servizio, nelle more della definizione del presente accordo di riequilibrio economico-finanziario, il Concedente ha anticipato alcuni interventi finalizzati a sostenere il proseguimento della gestione della Piscina Comunale Pergolesi, interventi che si intendono confermati anche con il presente accordo e che confluiscono nel medesimo accordo di riequilibrio economico-finanziario;

N) In particolare, il Concedente ha emesso una prima Deliberazione della Giunta Comunale n. 345 del 6.7.2021, con la quale ha riconosciuto un contributo economico a favore del Concessionario di € 165.000,00 (euro centosessanta-cinquemila/00) al fine di sostenere la gestione dell'impianto natatorio e assicurare l'apertura del servizio pubblico nel periodo della stagione estiva;

O) Successivamente, il Concedente ha emesso una seconda Deliberazione della Giunta Comunale n. 752/2021 del 21.12.2021, con la quale ha disposto le seguenti misure aggiuntive:

- ✓ un ulteriore *“ristoro di 170.000,00 al lordo di oneri fiscali e contributivi”*;
- ✓ *“uno sconto canone pari a € 62.246,78 quale debito residuo del canone 2020, che si configura come ristoro di € 62.246,78 oltre ad oneri fiscali e contributivi quantificati in € 2.593,62 (ritenuta 4%) per un totale*

*complessivo di € 64.840,40 a compensazione dello stesso”;*

- ✓ *“uno sconto pari a 12 mensilità al canone dovuto da Pergolesi Sport per l’anno 2021 pari ad € 169.176,54 al lordo di oneri fiscali”;*

P) Successivamente, le Parti hanno avuto ulteriori ed approfonditi confronti nell’ambito dei quali, accettando le controproposte formulate dal Concedente, il Concessionario ha fornito con lettera prot. 378108/2022 il piano economico-finanziario di riequilibrio (allegato al presente Addendum sub lett. “A”), utile ad individuare le soluzioni per il riequilibrio economico-finanziario della Concessione ed a seguito dei quali le Parti stesse hanno raggiunto il presente accordo sulla revisione del rapporto di Concessione conformemente alle disposizioni normative sopra richiamate, avuto particolare riguardo all’art. 216 del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020;

Q) Nelle more veniva a modificarsi la composizione soggettiva degli aderenti all’RTI di cui Pergolesi Sport Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata è Capogruppo, essendo pervenute alla medesima le comunicazioni di recesso in data 4-5-7-10 Ottobre 2022 da parte di “UISP Comitato Territoriale di Modena”, “CIPEA & CARIIEE – CI.ED.A. – UNIFICA – Consorzio fra imprese di produzione edilizia in LCA, impiantistica ed affini – Società Cooperativa”, con sede in Bologna (BO), Arch.

Claudio Grillenzoni, dal P.i. Massimiliano Corsini e dal P.i. Marco Venturi (già mandanti), rispetto alle quali il Concedente esprimeva il proprio consenso con delibera del \_\_\_\_\_;

R) I soggetti rimanenti nell'RTI in parola sono dotate dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi oggetto della Concessione ancora da eseguire.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso convengono e stipulano

quanto segue:

**Art. 1** Le suesposte premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, hanno indotto le Parti contraenti a manifestare il loro consenso e rappresentano, dunque, utile elemento per interpretare la volontà manifestata.

**Art. 2** Oggetto del presente accordo è la revisione del rapporto di Concessione di cui alla CONVENZIONE stipulata in data 19.9.2013 e richiamata in premessa, allo scopo della rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e, quindi, con revisione del piano economico-finanziario, alla luce degli effetti derivanti dalla crisi pandemica da Covid 19 e da tutti i fatti ed i provvedimenti ad essa correlati, in applicazione delle disposizioni di Legge anch'esse richiamate in premesse.

**Art. 3** Atteso che l'art. 216, c. 2, del D.L. n. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, prevede che la rideterminazione delle condizioni

di equilibrio economico-finanziario possa avvenire *“anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati”*, le Parti convengono di prorogare la durata della concessione fino al 31.8.2028 e, comunque, nel limite della proroga triennale previsto dalla suddetta disposizione normativa.

Conseguentemente, si conviene di revisionare la clausola di cui all'art. 2 della CONVENZIONE – e tutte le clausole ad essa connesse e/o collegate del rapporto di Concessione, incluso l'art. 2 dello “Schema di contratto” ad essa allegato – stabilendo che la durata della Concessione abbia scadenza il 31.8.2028.

**Art. 4** Considerato quanto segue:

- l'art. 216, c. 2, del D.L. n. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, riportato nelle premesse che precedono, prevede che la revisione del rapporto di concessione abbia luogo anche *“(…) in ragione della necessità di far fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi”*;

- il Concessionario ha dovuto e deve far fronte a maggiori costi per l'adeguamento della gestione alle misure finalizzate a contrastare il

diffondersi dei contagi prescritte anche con le *“Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”* predisposte dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno implicato ed implicano maggiori oneri soprattutto in relazione alle forniture di beni e servizi (DPI, analisi, consulenze/formazione, pulizie, sanificazioni ecc.) nonché in relazione al personale (maggiore impiego di personale con funzioni di supervisione, di controllo e di ausilio all’utenza ecc.);

– il Concessionario ha dovuto far fronte a minori ricavi subiti durante i periodi di sospensione delle attività nonché subiti e subendi a causa delle limitazioni gravanti sulle stesse attività;

- le evidenze dei suddetti maggiori costi e minori ricavi sono rappresentate nelle relazioni trasmesse dal Concessionario al Concedente ed assunte agli atti di quest’ultimo, nonché nella documentazione ad esse correlata;

si concorda tra le Parti di confermare i contributi già riconosciuti (i) in forza della Deliberazione della Giunta Comunale n. 345/2021, per € 165.000,00 (euro centosessantacinquemila/00) al lordo di oneri fiscali e di contribuzioni, nonché (ii) in forza della Deliberazione della Giunta Comunale n. 752/2021, per € 170.000,00 (euro centosettantamila/00) al lordo di oneri fiscali e di contribuzioni, (iii) e di riconoscere al Concessionario un ulteriore contributo per l’importo di € 165.000,00 (euro



centosessantacinquemila/00) al lordo di oneri fiscali e di contribuzioni.

La liquidazione dell'ulteriore contributo di € 165.000,00 (euro centosessantacinquemila/00) al lordo di oneri fiscali e di contribuzioni, avrà luogo in una unica rata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

**Art. 5** Resta inteso tra le Parti che dai contributi di cui al precedente art. 4, da intendersi quali “Contributi emergenziali Covid”, saranno decurtati eventuali contributi a titolo di indennizzo o ristoro riconosciuti, per gli anni sportivi dal 2019-2020 al 2021-2022, dallo Stato o dalla Regione o da altri Enti Pubblici a favore del Concessionario in ragione della crisi pandemica da Covid 19, eventualmente corrisposti successivamente alla sottoscrizione del presente atto e, comunque, non contemplati nell'ambito del riequilibrio economico-finanziario concordato con il presente atto e nel piano economico-finanziario ad esso allegato.

A tal fine, il Concessionario si obbliga a informare il Concedente in merito ai descritti “aiuti” o ristori di cui al precedente capo, in qualunque forma vengano previsti e/o erogati, sia sotto forma di contributo sia sotto forma di sconto (anche fiscale) e/o con qualsiasi altra modalità, e ciò entro e non oltre 30 (trenta) giorni da quando ne sia venuto a conoscenza ovvero nel minore termine che fosse indicato nell'ambito di una specifica richiesta scritta indirizzata dal Concedente al Concessionario; la suddetta decurtazione avrà luogo

mediante compensazione nei rapporti di debito/credito intercorrenti tra il Comune e il Concessionario ovvero attraverso rimborso, da parte di quest'ultima, dei suddetti "Contributi emergenziali Covid", fino a concorrenza del valore della decurtazione.

La clausola di cui al presente art. 5 viene espressamente accettata e concordata tra le Parti al fine di evitare che il presente accordo, finalizzato alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, possa produrre extra-redditività a favore del Concessionario. Infatti, le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al contratto di concessione originariamente stipulato, restando inteso che eventuali scostamenti dal piano economico-finanziario originario dovuti a fatti riferibili agli anni precedenti all'intervento della crisi pandemica e/o a fattori non riconducibili alla medesima emergenza, non sono oggetto del presente accordo.

**Art. 6** Sempre ai fini del riequilibrio economico-finanziario della Concessione, tra le Parti si conviene di confermare le ulteriori misure, già disposte con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 752/2021 - consistenti in *"uno sconto canone pari a € 62.246,78 quale debito residuo del canone 2020, che si configura come ristoro di € 62.246,78 oltre ad oneri fiscali e contributivi quantificati in € 2.593,62 (ritenuta 4%) per un totale complessivo*

di € 64.840,40 a compensazione dello stesso”, nonché in “uno sconto pari a 12 mensilità al canone dovuto da Pergolesi Sport per l’anno 2021 pari ad € 169.176,54 al lordo di oneri fiscali” – ed inoltre, in deroga alle previsioni di cui all’art. 3 della CONVENZIONE e di cui all’art. 3 dello “Schema di contratto”, si conviene:

- che nulla è dovuto dal Concessionario a titolo di canone di concessione fino al 30.6.2023;
- che, con decorrenza dal 1.7.2023 e fino al 18.9.2025, il canone di concessione dovuto dal Concessionario al Concedente ammonta ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00) annui, oltre IVA;
- che, con decorrenza dal 19.9.2025 e fino allo scadere della Concessione – fino al 31.8.2028, alla luce della clausola di cui al precedente art. 3 – il canone di concessione dovuto dal Concessionario al Concedente ammonta ad € 80.000,00 (euro ottantamila/00) annui, oltre IVA, fermo quanto *infra* determinato per il periodo dal 1.1.2028 al 31.8.2028;
- che il canone di concessione dovuto con decorrenza dal 1.7.2023 non è soggetto ad aggiornamento automatico secondo l’indice ISTAT-FOI e ciò, come detto, in deroga alla previsione di cui all’art. 3 dello “Schema di contratto”;

- che le scadenze per il pagamento del canone sono confermate nelle date del 30 giugno e nel 31 dicembre di ogni anno, salva la scadenza relativa all'ultima rata del medesimo canone, che si intende riferita al periodo compreso tra il 1.1.2028 ed il 31.8.2028 ed il cui versamento dovrà avvenire entro il 31.8.2028 o, comunque, entro la cessazione del contratto di concessione;
- che, alla luce di quanto convenuto con il presente art. 6, gli specifici importi riferiti al canone di concessione dovuti dal Concessionario al Concedente alle scadenze sopra stabilite sono puntualmente indicati nel prospetto allegato sub lett. "B".

**Art. 7** Rimane inteso tra le Parti che, attesa la revisione del rapporto di concessione mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216, c. 2, del Decreto Legge n. 34 del 2020, convertito con Legge n. 77 del 2020, il Piano Economico-Finanziario della concessione si intende sostituito dal Piano Economico-Finanziario revisionato, allegato al presente atto sub lett. "A".

Del ridetto piano economico-finanziario allegato al presente atto si dovrà tenere conto per eventuali successive revisioni ai sensi della normativa vigente.

**Art. 8** Le parti convengono di monitorare congiuntamente l'equilibrio economico finanziario ripristinato a seguito degli interventi di cui al presente atto, nonché di valutare la ricorrenza dei presupposti per procedere ad una revisione degli artt. 7 (TARIFFE) e 15 (VINCOLI DEL CONCESSIONARIO) dello Schema di contratto allegato alla CONVENZIONE medesima.

A tal fine, il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente copia del bilancio di gestione dell'impianto sportivo Piscina Pergolesi (stato patrimoniale, Conto economico, rendiconto finanziario e Nota integrativa) entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato da una relazione che evidenzi, tra le altre cose, il numero degli utenti iscritti nel precedente anno sportivo, il conto economico della gestione e l'esplicazione di dettaglio dell'andamento delle principali voci di costo e di ricavo nonché contenente informazioni relative all'andamento della gestione dei servizi e dei dati utilizzati per la definizione dell'equilibrio economico-finanziario, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4.4, lett. e), delle Linee Guida n. 9 approvate dall'ANAC.

Ciò posto, intendendosi escludere eventuali extra-redditività a beneficio del Concessionario derivanti dal presente accordo in ossequio alle previsioni delle citate Linee Guida n. 9 approvate dall'ANAC, si conviene che, a partire dall'esercizio sportivo 2022-2023, qualora il TIR di riferimento realizzato dal Concessionario nell'anno sportivo risulti superiore del 10,00% (dieci per cento)

rispetto al valore indicato per la corrispondente annualità nel PEF allegato al presente atto sub lett. "A", il Concessionario sarà tenuto a corrispondere al Concedente un terzo dell'equivalente in denaro del maggior rendimento economico realizzato rispetto a quanto indicato nel predetto PEF, fino a concorrenza dell'importo massimo di € 20.000,00 (euro ventimila/00) a titolo di extra canone su tale anno sportivo, ciò mediante versamento da effettuarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione della relativa fattura da parte del medesimo Concedente.

**Art. 9** Si da atto tra le Parti che, in ragione di quanto pattuito con il presente atto, il Concessionario ha provveduto alla proroga della cauzione definitiva di cui all'art. 32 dello Schema di contratto allegato alla CONVENZIONE fino alla scadenza della durata della concessione così come prorogata in forza del precedente art. 3. Resta inteso tra le Parti che il Concessionario avrà facoltà di sostituire la suddetta cauzione, già fornita mediante fidejussione bancaria, con altro strumento di garanzia esclusivamente tra quelli consentiti ai sensi di Legge per il rilascio di garanzie definitive (cfr. combinato disposto degli artt. 103, comma 1, e 93, commi 2 e 3, d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e ciò, comunque, salva ogni opportuna verifica preventiva da parte del Concedente, in merito alla natura ed all'importo della garanzia sostitutiva, nonché in merito al fatto che quest'ultima assicuri piena copertura anche con riferimento al

periodo antecedente alla relativa emissione e, quindi, al periodo di vigenza della garanzia originaria.

Il Concessionario, inoltre, si impegna a rinnovare di anno in anno e, quindi, a mantenere attive sino alla scadenza della durata della concessione prorogata, come sopra indicato, le “Assicurazioni per la gestione” di cui all’art. 33, lett. A), del citato Schema di contratto, obbligandosi a consegnare al Servizio Sport le quietanze di rinnovo così come previsto al medesimo art. 33, lett. A), anche durante il periodo di proroga.

**Art. 10** Fermo restando quanto sopra convenuto, le Parti danno atto che qualsivoglia clausola e/o pattuizione di cui alla CONVENZIONE richiamata in premesse, stipulata in data 19 settembre 2013, nonché di cui ai documenti ad essa allegati e/o da essa richiamati tra cui lo “Schema di contratto”, ove incompatibile con il presente atto, deve intendersi come derogata o sostituita o, comunque, deve essere interpretata mediante attribuzione ad essa di un significato compatibile con le previsioni di cui al presente atto. Tutte le pattuizioni di cui alla medesima CONVENZIONE e di cui ai documenti ad esse allegati, se ed in quanto non modificate e/o non incompatibili con il presente atto sono, invece, da intendersi integralmente confermate.

**Art. 11** Sono a carico del Concessionario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Il presente atto è soggetto a registrazione telematica. Le

prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto per cui, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, l'imposta di registrazione si applica in misura fissa. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

**Art. 12** Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., dandosi atto che, nel caso di inadempimento, il presente contratto si risolverà di diritto ex art. 1456, cod. civ..

Allegati:

- A) Piano economico-finanziario revisionato corredato da relazione di accompagnamento esplicativa;
- B) Prospetto canone di concessione.





**COMUNE DI MODENA**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'**

**OGGETTO:** PISCINA PERGOLESI REVISIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 77/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INTEGRATIVO

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 3877/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 11/11/2022

Sottoscritto dal Dirigente  
(SEVERI GIULIA)  
con firma digitale



**COMUNE DI MODENA**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

**OGGETTO:** PISCINA PERGOLESI REVISIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 77/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INTEGRATIVO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 3877/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 14/11/2022

Sottoscritto dal Dirigente  
(MANELLI DAVIDE)  
con firma digitale



**COMUNE DI MODENA**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

**OGGETTO:** PISCINA PERGOLESI REVISIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 77/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INTEGRATIVO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 3877/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 14/11/2022

Sottoscritto dal Dirigente  
(STORTI STEFANIA)  
con firma digitale